

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 novembre 2012, n. 62/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle Autonomie Locali) concernente il sistema integrato di contrasto all'evasione fiscale.

(Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 14.11.2012)

INDICE

PREAMBOLO

CAPO I - GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI AFFERENTI ALL'ATTIVITA' DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE

Art. 1 - Oggetto (articolo 15, comma 2, lettera a, della L.R. 68/2011)

Art. 2 - Definizione di gestione in forma associata delle funzioni afferenti all'attività di contrasto all'evasione fiscale

Art. 3 - Destinatari dei contributi

Art. 4 - Gestione associata delle entrate tributarie, delle imposte comunali e dei servizi fiscali

Art. 5 - Gestione associata della struttura unica di polizia municipale

Art. 6 - Condizioni di ammissibilità

Art. 7 - Relazione sulla gestione associata

Art. 8 - Inammissibilità ai contributi

Art. 9 - Procedimento di concessione dei contributi

Art. 10 - Calcolo del contributo

Art. 11 - Somma massima concedibile ad ente responsabile

CAPO II - OTTIMIZZAZIONE DELL' UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL CATASTO, DELLA FISCALITA' E DEL TERRITORIO

Art. 12 - Oggetto (articolo 15 comma 2 lett. b, della L.R. 68/2011)

Art. 13 - Destinatari dei contributi e interventi finanziabili

Art. 14 - Procedimento di concessione dei contributi

Art. 15 - Relazione sull'intervento

CAPO III - SOSTEGNO REGIONALE AGLI INTERVENTI IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE

SEZIONE I - ATTIVITA' DI CONTROLLO E ISPETTIVE DELLA POLIZIA LOCALE INERENTI LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

Art. 16 - Oggetto (articolo 15, comma 2, lettera c, della L.R. 68/2011)

Art. 17 - Interventi finanziabili

Art. 18 - Procedure e criteri per il sostegno finanziario delle proposte di intervento

Art. 19 - Relazione sull'intervento

Art. 20 - Somma massima concedibile e modalità di erogazione dei contributi

SEZIONE II - ULTERIORI AMBITI DI INTERVENTO NEL CONTRASTO ALL'EVASIONE

Art. 21 - Oggetto e destinatari dei finanziamenti regionali (articolo 15, comma 2 lettera d, della L.R. 68/2011)

Art. 22 - Interventi finanziabili

Art. 23 - Procedura e criteri per il sostegno finanziario delle proposte di intervento

Art. 24 - Relazione sull'intervento

Art. 25 - Somma massima concedibile e modalità di erogazione dei contributi

CAPO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 26 - Relazione annuale sui risultati dei progetti

Art. 27 - Disposizioni per le unioni di comuni in fase di scioglimento

Art. 28 - Disposizioni di prima applicazione per gli interventi di cui al Capo I

Art. 29 - Disposizioni di prima applicazione per gli interventi di cui al Capo II

Art. 30 - Disposizioni di prima applicazione per gli interventi di cui alla Sezione I del Capo III

Art. 31 - Disposizioni di prima applicazione per gli interventi di cui alla Sezione II del Capo III

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) ed in particolare l'articolo 15;

Vista la preliminare deliberazione di Giunta regionale n. 863 del 1/10/2012 che approva la proposta di regolamento "Regolamento di attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 e successive modificazioni e integrazioni. Approvazione ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 42, comma 2, dello Statuto";

Visto il parere favorevole del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 20/09/2012;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 16 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana del 15 novembre 2010, n. 2;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 ottobre 2012, n. 948;

Considerato quanto segue

1. le gestioni associate di entrate tributarie, imposte comunali e servizi fiscali nonché quelle della polizia municipale, svolte mediante unioni di comuni o convenzione, incrementano la capacità di intervento dei comuni nel fare emergere, individuare, perseguire e contrastare i comportamenti in danno al sistema tributario;
2. il processo di dispiegamento e avvio del sistema informativo del catasto, della fiscalità e del territorio, attualmente in corso nei comuni toscani, richiede interventi di supporto al suo utilizzo da parte degli stessi, così da massimizzarne l'efficacia come strumento di contrasto dell'evasione fiscale e favorire il raggiungimento di buoni risultati nella loro partecipazione all'accertamento dei tributi statali e regionali;
3. la polizia locale può svolgere un ruolo particolarmente incisivo nell'ambito delle attività di controllo e di verifica promosse dagli enti in materia di contrasto all'evasione. Pertanto, può e deve essere rafforzata, tramite azioni progettuali specifiche volte a potenziarne e a qualificarne le capacità di intervento in questi ambiti, tramite incentivazione delle dotazioni tecnologiche, definizione di procedure integrate, iniziative formative a carattere specialistico;
4. è opportuno mantenere un clima di condivisione e confronto con e tra le singole realtà locali in materia di contrasto all'evasione, sia per comprendere le specifiche esigenze nelle diverse realtà territoriali sia per diffondere e valorizzare esperienze e sostenere ed esportare proposte e progetti,

si approva il presente regolamento

CAPO I**GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI AFFERENTI ALL'ATTIVITA' DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE****Art. 1**

Oggetto (articolo 15, comma 2, lettera a, della L.R. 68/2011)

1. Al fine di promuovere e sostenere i comuni per la finalità di contrasto all'evasione dei tributi locali, regionali ed erariali, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera per a) della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) il presente capo detta modalità, termini e misure dei contributi da concedere alle gestioni associate.

Art. 2

Definizione di gestione in forma associata delle funzioni afferenti all'attività di contrasto all'evasione fiscale

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge regionale 68/2011, costituisce gestione associata delle attività di contrasto all'evasione fiscale l'esercizio da parte dei comuni, l'esercizio in tale forma:

- a) delle funzioni inerenti le entrate tributarie, le imposte comunali e i servizi fiscali;
- b) delle funzioni di cui alla lettera a), unitamente a quelle inerenti la struttura unica di polizia municipale.

Art. 3

Destinatari dei contributi

1. I contributi di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge regionale 68/2011 sono concessi agli enti responsabili di gestione associate di cui agli articoli 4 e 5, svolte:

- a) mediante unioni di comuni per espressa previsione statutaria;
- b) da un comune o da unione di comuni per effetto della stipula di una convenzione, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 68/2011.

2. I contributi sono concessi sulla base dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore o della convenzione, risultanti agli atti dell'amministrazione regionale alla data del 1 marzo di ogni anno, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, e dell'articolo 57, comma 2, della legge regionale 68/2010, compresi gli eventuali provvedimenti di attuazione richiamati dagli statuti che prevedono il termine di effettivo esercizio da parte dell'unione.

3. Sono ammesse altresì al contributo le gestioni associate attivate tra comuni non inclusi negli ambiti di cui all'allegato A alla legge regionale 68/2011 e appartenenti alla stessa provincia, che gestiscano mediante convenzione almeno le funzioni e servizi di cui all'articolo 4 e che abbiano trasmesso l'atto associativo di cui al comma 1 del presente articolo entro il 1 marzo di ogni anno alla struttura regionale competente in materia di finanza locale. Tale disposizione si applica altresì ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c).

Art. 4

Gestione associata delle entrate tributarie, delle imposte comunali e dei servizi fiscali

1. La gestione associata delle entrate tributarie, delle imposte comunali e dei servizi fiscali, comporta, in particolare:

- a) la predisposizione dei regolamenti relativi ai tributi, alle imposte comunali ed ai rispettivi aggiornamenti;
- b) il supporto alla determinazione delle tariffe, delle imposte ed aliquote dei singoli tributi;
- c) la predisposizione della modulistica per il pagamento;
- d) la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali;
- e) il contenzioso tributario;
- f) l'eventuale affidamento, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, della riscossione dei tributi comunali ad altri soggetti e la gestione dei rapporti con questi, se previsto espressamente dall'atto associativo.

2. Per la gestione associata di cui al presente articolo è attribuito un punteggio pari a 2, o pari a 4 se l'ente responsabile è una unione di comuni.

Art. 5

Gestione associata della struttura unica di polizia municipale

1. La gestione associata della struttura unica di polizia municipale comporta:

- a) lo svolgimento delle funzioni di polizia amministrativa, giudiziaria, di pubblica sicurezza, nonché dei compiti di polizia stradale;
- b) la vigilanza sull'integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
- c) la prestazione di opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, nonché in caso di privato infortunio e collaborazione ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza dei comuni;
- d) lo svolgimento dei controlli relativi ai tributi locali e regionali di competenza;

e) la vigilanza sull'osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli enti locali.

2. Per la gestione associata di cui al presente articolo è attribuito un punteggio pari a 1, o pari a 2 se l'ente responsabile è una unione di comuni.

Art. 6

Condizioni di ammissibilità

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55, commi 1, 2, 3 e 4, della legge regionale 68/2011, possono essere ammessi a contributo:

- a) l'unione di comuni che esercita, come ente responsabile, entrambe le gestioni associate di funzioni e servizi di cui agli articoli 4 e 5 per almeno tutti i comuni dell'unione;
- b) il comune che esercita, come ente responsabile, entrambe le gestioni associate di funzioni e servizi di cui agli articoli 4 e 5 per almeno tutti i comuni obbligati ricompresi nel suo ambito di riferimento, di cui all'allegato A della legge regionale 68/2011;
- c) il comune, non facente parte di una unione di comuni, che esercita come ente responsabile entrambe le gestioni associate di funzioni e servizi di cui agli articoli 4 e 5 e svolge dette funzioni per parte dei comuni non obbligati ricompresi nell'ambito dell'allegato A alla legge regionale 68/2011;
- d) il comune, non incluso negli ambiti di cui all'Allegato A della lr 68/2011, che esercita, come ente responsabile almeno la gestione associata di funzioni e servizi di cui all'articolo 4 per Comuni non inclusi nei medesimi ambiti.

Art. 7

Relazione sulla gestione associata

1. L'ente che ha ricevuto il contributo è tenuto a presentare alla struttura regionale competente una relazione sui compiti effettivamente svolti dalla data di concessione del contributo medesimo, riportati in modo tale da evidenziare i dati oggettivi che valgano a dimostrare lo svolgimento di attività di contrasto all'evasione e i risultati conseguiti nel periodo di riferimento.

Art. 8

Inammissibilità ai contributi

1. L'ente beneficiario non è ammesso a contributo qualora non abbia trasmesso entro i termini prescritti la relazione di cui all'articolo 7.

2. Il contributo non è altresì concesso se dalla relazione di cui all'articolo 7 risulta che l'ente responsabile della gestione associata non ha svolto attività di contrasto all'evasione fiscale e contributiva.

3. Il contributo è successivamente concedibile a condizione che sia data dimostrazione delle attività svolte di contrasto all'evasione fiscale e contributiva.

Art. 9

Procedimento di concessione dei contributi

1. Ai fini della concessione del contributo si tiene conto, secondo le modalità di calcolo di cui all'articolo 10:

- a) del numero dei comuni partecipanti alla gestione associata;
- b) della popolazione dei comuni coinvolti dalla gestione associata, come risultante dai dati ISTAT al 31 dicembre del penultimo anno antecedente alla concessione del contributo;
- c) del punteggio della gestione associata di cui agli articoli 4 e 5.

2. Il provvedimento di concessione dei contributi è adottato entro sessanta giorni dal termine di cui all'articolo 3.

Art. 10

Calcolo del contributo

1. Per il calcolo della somma da attribuire all'ente responsabile della gestione associata:

- a) si determina il coefficiente di base della gestione associata, tenendo conto del numero dei comuni e della popolazione di tutti i comuni partecipanti alla gestione associata. A tal fine sono determinati i seguenti valori:

1) numero dei comuni – fino a 5 comuni valore uguale a 1; per ogni comune in più aggiungere 0,1 (6 comuni 1,1; 7 comuni 1,2; 8 comuni 1,3; ecc);

2) popolazione dell'insieme dei comuni associati - fino a 10.000 abitanti valore uguale a 1; da 10.001 fino a 25.000 abitanti valore uguale a 2; oltre 25.000 abitanti valore uguale a 3;

-
- 3) calcolo del coefficiente di base della gestione associata:
valore n. comuni*valore popolazione* punti gestione associata;
b) si applica alla gestione associata ammessa a contributo la seguente formula: $St/Sc*C$
dove:
- 1) per St si intende lo stanziamento disponibile per la concessione dei contributi;
 - 2) per Sc si intende la somma di tutti i coefficienti di base delle gestioni associate da considerare per la concessione dei contributi;
 - 3) per C si intende il coefficiente di base della singola gestione associata.

Art. 11

Somma massima concedibile ad ente responsabile

1. Per ogni anno di riferimento, ad ogni ente responsabile può essere concesso un contributo di importo non superiore a 30.000,00 euro.

CAPO II

**OTTIMIZZAZIONE DELL' UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL CATASTO,
DELLA FISCALITA' E DEL TERRITORIO**

Art. 12

Oggetto (articolo 15 comma 2 lett. b, della L.R. 68/2011)

1. Al fine del sostegno finanziario alle proposte di intervento volte a massimizzare l'efficacia e ottimizzare l'utilizzo del sistema informativo del catasto, della fiscalità e del territorio, il presente capo dà attuazione all'articolo 15 comma, 2, lettera b,) della legge regionale 68/2011.

Art. 13

Destinatari dei contributi e interventi finanziabili

1. I contributi di cui al presente capo sono concessi alle articolazioni territoriali delle associazioni di rappresentanza degli enti locali di cui all'articolo 4 della legge regionale 68/2011 per la realizzazione di azioni ed interventi, aventi durata fino a tre anni, volti a supportare gli enti locali nell'utilizzo ottimale del sistema informativo del catasto, della fiscalità e del territorio.
2. Le azioni e gli interventi di cui al comma 1 riguardano la generalità degli enti utilizzatori del sistema informativo del catasto, fiscalità e del territorio per lo svolgimento delle attività successive all'iniziale attivazione del sistema nei singoli enti locali.

Art. 14

Procedimento di concessione dei contributi

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua le necessità di intervento in relazione all'oggetto di cui all'articolo 12 sulla base delle risorse finanziarie disponibili, nonché i termini per la presentazione di proposte di azioni ed interventi di cui all'articolo 13.
2. Entro il 30 settembre di ogni anno, previa verifica di fattibilità delle proposte di cui al comma 1, con decreto del dirigente competente in materia di finanza locale, sono individuati le proposte ammesse a finanziamento regionale e sono approvati gli schemi di convenzione con i soggetti presentatori delle proposte medesime.
3. Le convenzioni di cui al comma 2 disciplinano l'oggetto e le finalità degli interventi, gli impegni anche finanziari tra le parti e le modalità di erogazione dei contributi regionali

Art. 15

Relazione sull'intervento

1. Entro il sessantesimo giorno dalla conclusione dell'intervento, le articolazioni territoriali delle associazioni rappresentative degli enti locali destinatarie dei finanziamenti presentano una relazione sull'attuazione e gli esiti degli interventi finanziati e realizzati alla struttura regionale competente.
2. In caso di azioni o interventi pluriennali, la relazione è presentata per ognuno degli anni di attuazione degli stessi.

CAPO III

**SOSTEGNO REGIONALE AGLI INTERVENTI IN MATERIA DI CONTRASTO
ALL'EVASIONE FISCALE**

SEZIONE I

**ATTIVITA' DI CONTROLLO E ISPETTIVE DELLA POLIZIA LOCALE INERENTI LA VERIFICA
DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI***Art. 16**Oggetto (articolo 15, comma 2, lettera c, della L.R. 68/2011)*

1. Ai fini del supporto allo svolgimento da parte della polizia locale di attività di controllo e ispettive inerenti la verifica degli adempimenti in materia di tributi regionali, la presente sezione dà attuazione all'articolo 15, comma 2, lettera c) della legge regionale 68/2011.

*Art. 17**Interventi finanziabili*

1. Gli interventi finanziabili, destinati all'intensificazione ed alla diversificazione dell'attività degli enti locali in materia di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, sono realizzati dagli enti locali medesimi, mediante l'istituzione formale di gruppi di lavoro intersettoriali, attraverso:

- a) l'adozione e lo svolgimento di apposito programma finalizzato all'effettuazione di controlli e verifiche in materia, con l'obiettivo di aumentare ed affinare le segnalazioni qualificate in materia tributaria che devono essere inviate all'Agenzia delle entrate ovvero alla Guardia di finanza;
- b) l'acquisizione di dotazioni tecniche o tecnologiche finalizzate alla maggiore efficacia dello svolgimento dell'attività in materia;
- c) l'attivazione di procedure integrate finalizzate all'incremento dell'efficacia delle azioni;
- d) l'organizzazione di moduli formativi e lo svolgimento di attività di formazione a carattere specialistico per i dipendenti coinvolti.

2. Non sono ammessi a finanziamento gli interventi di cui alla presente sezione proposti da soggetti titolari di progetti già finanziati ai sensi della sezione medesima, che risultino non ancora conclusi o per i quali non sia ancora stata presentata la relazione di cui all'articolo 19.

3. Non sono ammessi a finanziamento interventi di cui alla presente sezione proposti da soggetti titolari di progetti già finanziati ai sensi della sezione medesima, quando in base alla relazione di cui all'articolo 19, risultano totalmente o parzialmente non realizzati.

4. Non sono ammessi a finanziamento gli interventi di cui alla presente sezione proposti da soggetti non in regola con gli adempimenti previsti dall'articolo 9 della legge regionale 68/2011 per l'anno antecedente a quello di assegnazione del finanziamento

*Art. 18**Procedure e criteri per il sostegno finanziario delle proposte di intervento*

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale, con propria deliberazione, tenuto conto della relazione di cui all'articolo 26, individua le necessità di intervento in relazione all'oggetto di cui all'articolo 16 sulla base delle risorse finanziarie disponibili in bilancio e definisce gli elementi essenziali delle proposte progettuali.

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma 1, i comuni con almeno 10.000 abitanti presentano alla Regione Toscana progetti di contrasto all'evasione fiscale, contenenti almeno uno degli interventi previsti dall'articolo 17, comma 1.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno sono individuati con decreto dirigenziale gli interventi finanziabili, sulla base della coerenza dei medesimi con le fattispecie di cui all'articolo 17, comma 1, nonché del rispetto delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2.

4. La deliberazione di cui al comma 1 individua le modalità per la ripartizione dello stanziamento annuale tenendo conto dei seguenti criteri prioritari:

- a) essere comune capoluogo di provincia;
- b) aver inserito nel progetto almeno due degli interventi di cui all'articolo 18, comma 1;
- c) aver sottoscritto patti per la sicurezza con la competente Prefettura-Ufficio territoriale del governo, in vigore al momento della presentazione del progetto, attinente anche al recupero dell'evasione fiscale.

*Art. 19**Relazione sull'intervento*

1. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento, l'ente beneficiario del finanziamento presenta alla struttura regionale competente una relazione sull'attuazione e gli esiti degli interventi finanziati e le spese realizzate in funzione dei medesimi.

*Art. 20**Somma massima concedibile e modalità di erogazione dei contributi*

-
1. L'importo massimo finanziabile per ogni intervento è pari a € 50.000,00.
 2. I contributi sono erogati ai beneficiari per il 50% all'atto di concessione del contributo e per il restante 50% a seguito della presentazione della relazione finale.

SEZIONE II
ULTERIORI AMBITI DI INTERVENTO NEL CONTRASTO ALL'EVASIONE

Art. 21

Oggetto e destinatari dei finanziamenti regionali (articolo 15, comma 2 lettera d, della L.R. 68/2011)

1. Ai fini del sostegno, anche finanziario, alle proposte di intervento dei comuni, singoli o associati, delle province, delle articolazioni territoriali delle loro associazioni rappresentative, di cui all'articolo 4 della legge regionale 68/2011, in materia di contrasto all'evasione fiscale., la presente sezione dà attuazione all'articolo 15, comma 2, lettera d), della legge regionale 68/2011.

Art. 22

Interventi finanziabili

1. Sono ammissibili le proposte progettuali inerenti una o più delle seguenti fattispecie:
 - a) sistemi e strumenti informatici per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva, finalizzati in particolare all'integrazione dei sistemi informativi tributari, ad esclusione di quelli riconducibili alle attività di prima attivazione o di dispiegamento del sistema informativo catasto e fiscalità tra gli enti locali;
 - b) formazione del personale, ad esclusione di quella riconducibile al sistema informativo catasto e fiscalità e di quella rivolta alla polizia locale;
 - c) collaborazione e integrazione professionale tra gli enti, anche nella forma di tavoli inter-istituzionali anti-evasione.
2. Non sono ammessi a finanziamento gli interventi proposti da soggetti titolari di progetti già finanziati ai sensi di quanto disciplinato dalla presente sezione, che risultino non ancora conclusi per volontaria inadempienza o inerzia dell'ente o per i quali non sia ancora stata presentata la relazione di cui all'articolo 24.
3. Non sono ammessi a finanziamento gli interventi di cui alla presente sezione proposti da soggetti titolari di progetti già finanziati ai sensi di quanto disciplinato dalla sezione medesima, quando in base alla relazione di cui all'articolo 24 risultano totalmente o parzialmente non realizzati.
4. Non sono ammessi a finanziamento gli interventi di cui alla presente sezione proposti da soggetti non in regola con gli adempimenti previsti dall'articolo 9 della legge regionale 68/2011 per l'anno antecedente a quello di assegnazione del finanziamento

Art. 23

Procedura e criteri per il sostegno finanziario delle proposte di intervento

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale, con propria deliberazione, tenuto conto della relazione di cui all'articolo 26, individua le necessità di intervento in relazione all'oggetto di cui all'articolo 21, sulla base delle risorse finanziarie disponibili in bilancio e definisce gli elementi essenziali delle proposte progettuali.
2. Entro sessanta giorni dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 21 presentano alla Regione Toscana progetti di contrasto all'evasione fiscale, sulla base dello schema di progetto di cui al comma 1.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno con decreto del dirigente responsabile in materia di finanza locale è approvata la graduatoria delle proposte di progetto ammissibili, secondo i criteri di valutazione individuati nel comma 4.
4. La deliberazione di cui al comma 1 individua le modalità per la ripartizione del finanziamento annuale tenuto conto dei seguenti criteri prioritari:
 - a) trasversalità rispetto alle attività di cui all'articolo 22, comma 1;
 - b) riconducibilità agli strumenti vigenti in materia di contrasto all'evasione;
 - c) complementarietà con il sistema informativo del catasto, della fiscalità e del territorio.
5. Sono finanziate le proposte progettuali fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. In caso di parità di punteggio tra gli ultimi progetti finanziabili, le risorse verranno suddivise proporzionalmente all'entità del contributo richiesto.

Art. 24

Relazione sull'intervento

1. Entro il sessantesimo giorno dalla conclusione dell'intervento, i soggetti beneficiari dei finanziamenti presentano una relazione sull'attuazione e gli esiti degli interventi finanziati e realizzati alla struttura regionale competente.

*Art. 25**Somma massima concedibile e modalità di erogazione dei contributi*

1. L'importo massimo finanziabile per ogni intervento è pari a € 50.000,00.
2. I contributi sono erogati ai beneficiari per il 50% all'atto di concessione del contributo e per il restante 50% a seguito della presentazione della relazione finale.

**CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI***Art. 26**Relazione annuale sui risultati dei progetti*

1. Gli uffici competenti della Giunta regionale redigono annualmente una relazione sui risultati dei progetti realizzati dai soggetti destinatari dei finanziamenti regionali erogati ai sensi del presente regolamento. La relazione è resa pubblica mediante pubblicazione sulla pagina web dedicata alla finanza locale.

*Art. 27**Disposizioni per le unioni di comuni in fase di scioglimento*

1. Non possono essere concessi contributi o finanziamenti all'unione di comuni che è in fase di scioglimento. Si considera in fase di scioglimento l'unione di cui all'articolo 50 della legge regionale 68/2011 per la quale è stata comunicata da parte dei comuni l'intenzione di procedere allo scioglimento ai sensi del comma 2 dell'articolo medesimo; negli altri casi, si considera in fase di scioglimento l'unione per la quale, ai sensi dello statuto, sono stati adottati gli atti di avvio del procedimento.

*Art. 28**Disposizioni di prima applicazione per gli interventi di cui al Capo I*

1. Per l'anno 2012 i termini di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, sono stabiliti alla data del 30 novembre 2012 e il termine di concessione dei contributi di cui all'articolo 9, comma 2, è stabilito alla data del 15 dicembre 2012.

*Art. 29**Disposizioni di prima applicazione per gli interventi di cui al Capo II*

1. Per l'anno 2012 i soggetti di cui all'articolo 13 presentano alla struttura regionale competente in materia di finanza locale le proposte di azioni ed interventi entro il 30 novembre. Entro il 15 dicembre è adottato il provvedimento di cui all'articolo 14, comma 2.

*Art. 30**Disposizioni di prima applicazione per gli interventi di cui alla Sezione I del Capo III*

1. Al fine dell'erogazione del contributo per l'anno 2012, gli interventi di cui alla Sezione I del Capo III sono riservati ai comuni capoluogo. Entro il 30 novembre i comuni suddetti presentano alla struttura regionale competente in materia di polizia locale progetti di contrasto all'evasione fiscale contenenti almeno uno degli interventi di cui all'articolo 17, comma 1. Con decreto dirigenziale sono individuati i progetti finanziabili sulla base della coerenza con le fattispecie di cui all'articolo 17, comma 1. Ai medesimi è concesso in parti uguali l'importo disponibile.

*Art. 31**Disposizioni di prima applicazione per gli interventi di cui alla Sezione II del Capo III*

1. Per l'anno 2012 i soggetti di cui all'articolo 21 presentano alla struttura regionale competente in materia di finanza locale le proposte progettuali entro il 30 novembre. Con decreto dirigenziale sono individuati i progetti finanziabili sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

- a) trasversalità rispetto alle attività di cui all'articolo 22, comma 1: assenza di trasversalità punti 0, trasversalità tra due attività punti 2, trasversalità tra tutte le attività punti 3;
- b) riconducibilità agli strumenti vigenti in materia di contrasto all'evasione: riconducibilità ad uno strumento punti 1, riconducibilità a più di uno strumento punti 2;
- c) complementarietà con il sistema informativo del catasto, della fiscalità e del territorio: assenza di complementarietà punti 0, presenza di complementarietà punti 1.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.